

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, STEGAGNINI, CACCIA, CERIONI, DAL CASTELLO, LO BELLO, PERRONE, ROSSI, TANTALO, ZOPPI*Presentata il 26 gennaio 1981*

Norme per il trasferimento di alcuni beni del patrimonio dello Stato dalla amministrazione della difesa agli Istituti autonomi case popolari ed aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, per la costruzione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge si prefigge lo scopo di sanare la discriminazione in atto tra gli utenti degli alloggi ex INCIS-militari e di quelli cosiddetti « demaniali ». Di seguito le argomentazioni a sostegno

I) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'amministrazione della difesa, al pari di altre amministrazioni dello Stato, dispone di numerosi immobili adibiti ad alloggi da assegnare ai propri dipendenti militari e civili per facilitare l'espletamento delle loro attribuzioni presso l'amministrazione medesima

Tali alloggi — in atto circa 13 000 — sono impropriamente denominati « demaniali » in quanto i fabbricati ove sono ricavati appartengono al « patrimonio indisponibile dello Stato » e non già al « de-

manio pubblico » i cui beni sono solo quelli previsti all'articolo 822 del codice civile

Ai fini amministrativi gli alloggi in questione erano stati classificati dall'amministrazione militare come

a) « alloggi gratuiti di servizio » per ufficiali, sottufficiali e funzionari ricoprenti particolari incarichi,

b) « alloggi gratuiti non di servizio », da assegnare mediante graduatoria al rimanente personale ufficiali, sottufficiali e civili

Quest'ultimo tipo di alloggio, allorché l'assegnatario perdeva il titolo alla concessione per termine del periodo di utenza o per trasferimento o per collocamento in quiescenza, doveva essere lasciato libero non appena possibile e, nelle more,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

veniva considerato « alloggio a pagamento » soggetto alla corresponsione di un canone maggiorato.

Oltre ai predetti alloggi l'amministrazione della difesa, per le esigenze abitative del proprio personale, ha potuto disporre anche di una aliquota di circa 7.000 alloggi INCIS, costruiti in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, destinata ai militari e distinta dalla parte rimanente assegnata alla generalità degli impiegati dello Stato. Detti alloggi, definiti « di servizio », furono successivamente esclusi da ogni possibilità di riscatto riconosciuta a tutto il rimanente personale statale dalla legge 21 marzo 1958, n. 447.

II) La concessione di immobili in uso alla generalità dei dipendenti della pubblica amministrazione, e quindi anche dell'amministrazione della difesa, ha lo scopo di facilitare l'espletamento delle loro attribuzioni presso l'amministrazione medesima. In conseguenza detti immobili devono considerarsi destinati ad un pubblico servizio e, come tali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Si è voluto riprendere e precisare il concetto già espresso al punto precedente, per porre in evidenza che sia gli alloggi ex INCIS militari sia i cosiddetti « demaniali » giuridicamente sono nella stessa posizione. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 2215 del 28 luglio 1962 e la Corte Costituzionale, che ha ammesso che gli alloggi costruiti dall'INCIS per le Forze armate, hanno un carattere analogo agli alloggi di servizio « in quanto costruiti, assegnati ed utilizzati nell'interesse precipuo di un servizio » (sentenza n. 173 del 5 dicembre 1972).

In tale quadro l'amministrazione della difesa ha sempre considerato alla stessa stregua sia gli alloggi « demaniali », con specifico riferimento alla aliquota degli « alloggi gratuiti non di servizio », sia quelli INCIS militari per quanto attiene alla loro concessione, effettuata a mezzo apposita graduatoria, e alla loro revoca

in caso di trasferimento o cessazione dal servizio effettivo. Pertanto sono stati adottati eguali criteri e punteggi per l'assegnazione ai richiedenti, sulla base di una unica graduatoria di precedenza, degli alloggi « gratuiti non di servizio » ed INCIS militari, cioè dell'aliquota rimanente dopo aver soddisfatto le esigenze per le quali è riconosciuto il titolo di precedenza alla concessione nell'interesse preminente della funzionalità dell'amministrazione (assegnazione degli « alloggi gratuiti di servizio »).

In sostanza al richiedente sulla base del posto occupato nell'unica graduatoria, a seconda della disponibilità di alloggi, poteva essere assegnato un alloggio INCIS militare oppure un cosiddetto « demaniale » indifferentemente.

III) Ci si è dilungati sull'uniformità di concetti ed identità di modalità di assegnazione e revoca degli alloggi INCIS militari ed « alloggi gratuiti non di servizio », al fine di rendere più evidente l'enormità della discriminazione che si è verificata con l'emanazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497, le quali riferendosi esclusivamente agli assegnatari di alloggi ex INCIS militari, hanno escluso *a priori* da tale beneficio gli assegnatari di « alloggi gratuiti non di servizio » che si trovavano nelle identiche condizioni giuridiche sia per la categoria di alloggi usufruiti che di titoli alla loro concessione.

Infatti, con l'approvazione da parte del Parlamento della predetta legge, che all'articolo 22 sanziona il trasferimento degli alloggi ex INCIS militari al patrimonio degli IACP, tutti i dipendenti dell'amministrazione della difesa, in servizio o in quiescenza, assegnatari di un alloggio ex INCIS militare a partire dal 16 settembre 1978 hanno conservato il diritto di rimanervi *sine die* (articolo 22, primo comma) corrispondendo il canone stabilito per tutti gli altri alloggi di edilizia pubblica residenziale (articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513). Ciò mentre gli sfortunati assegnatari, in servizio o in pensione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

degli alloggi cosiddetti demaniali, sotto la stessa data del 16 settembre 1978, rientrando nelle nuove disposizioni di legge per gli alloggi di servizio per le forze armate (notare la scomparsa del termine « demaniali »), sanzionate dalla stessa legge 18 agosto 1978, n. 497, per effetto dell'articolo 19, che fa rientrare tutte le precedenti concessioni nella nuova norma, si sono trovati soggetti a sfratto a seguito di perdita del titolo alla concessione (trasferimento di sede di servizio, collocamento in quiescenza, superamento del sesto anno di locazione, decesso dell'assegnatario).

Tale macroscopica difformità di trattamento, per la quale cittadini appartenenti alla stessa categoria di personale statale sono stati in parte beneficiati ed in parte danneggiati, in palese contrasto anche con la norma costituzionale (articolo 3) che sancisce principi di uguaglianza e parità di diritti fra tutti i cittadini, deve essere indubbiamente risolta in modo radicale e con obiettivo spirito di giustizia.

La soluzione del problema è urgente perché gli utenti degli alloggi demaniali, militari e impiegati civili, in particolare quelli in quiescenza e loro familiari (vedove e figli minori) sono passibili attualmente di sfratto amministrativo coatto, con tutte le conseguenze connesse alla grave contingente situazione abitativa del paese.

La sospensione delle procedure di sfratto, determinata dal Ministro della difesa

è stata necessaria e dovrà essere mantenuta sino a quando non sarà definita con giustizia la posizione giuridico-amministrativa degli utenti in questione, al pari di quanto è stato fatto per quelli degli alloggi ex INCIS militari.

IV) In considerazione che il soddisfacimento dell'esigenza abitativa degli utenti degli alloggi classificati « gratuiti non di servizio » potrà comportare per l'amministrazione della difesa una diminuzione del numero di alloggi di servizio attuali, si ritiene opportuno che, in concomitanza alla approvazione delle disposizioni di legge relative al riconoscimento delle giuste istanze degli utenti degli alloggi « demaniali » venga previsto un adeguato finanziamento della legge 18 agosto 1978, n. 497, tale che consenta l'acquisizione di un ulteriore blocco di alloggi di servizio che possa soddisfare anche le esigenze dei crescenti costi di costruzione.

In relazione a questa esigenza è stato previsto con l'articolo 1 della proposta di legge allegata un ulteriore stanziamento annuo di 10 miliardi di lire, per il periodo 1980-1987, da trarsi dal bilancio ordinario della Difesa. È da tener presente in merito che l'amministrazione della difesa si è dimostrata disponibile a tale prassi per favorire l'accesso dei militari alla proprietà della casa.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra è stata predisposta l'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'attuazione del programma di costruzione di alloggi di servizio per le forze armate di cui all'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere per l'anno 1980 si provvede con la riduzione dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, rispettivamente nei limiti di lire 4 miliardi, di 3 miliardi e di 3 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Gli alloggi costruiti o ricavati in immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, dati in uso all'amministrazione della difesa, e concessi in uso o locazione al personale, militare e civile, a titolo di « alloggi gratuiti non di servizio » ed « alloggi a pagamento » in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 18 agosto 1978, n. 497, passano al patrimonio degli IACP e sono sottoposti alla stessa disciplina sancita per gli alloggi ex INCIS militari ai sensi dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Sono esclusi dal trasferimento al patrimonio degli IACP gli alloggi che siano direttamente adibiti alla funzionalità delle infrastrutture militari (depositi, installazioni aeroportuali e marittime, comandi ed uffici) in cui sono ricavati o inseriti facendone corpo unico ed aventi un solo accesso ubicato all'interno del perimetro delle infrastrutture stesse.

ART. 3.

Gli assegnatari utenti degli alloggi di cui al primo comma del precedente arti-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

colo 2, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, hanno la stessa posizione giuridico-amministrativa degli utenti degli alloggi ex INCIS militari, quale risulta dall'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

ART. 4.

Gli assegnatari utenti al 16 settembre 1978 degli alloggi di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che non abbiano un reddito complessivo superiore a quello stabilito ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, possono permanere negli alloggi stessi sino a quando non sarà loro assegnata altra abitazione idonea, ubicata nel territorio del comune eletto a residenza, nell'ambito dell'edilizia residenziale come previsto dall'articolo 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497, dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1977, n. 629, come modificato dalla legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25.

Possono del pari permanere negli alloggi stessi gli utenti con reddito superiore che abbiamo richiesto per l'acquisizione della « prima casa » un mutuo agevolato per l'acquisto o costruzione di un alloggio economico ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

ART. 5.

Il Ministero della difesa indicherà entro il 30 novembre 1980 al Ministro delle finanze ed ai competenti IACP provinciali gli alloggi oggetto del trasferimento patrimoniale di cui al precedente articolo 2.

Il trasferimento patrimoniale predetto decorrerà comunque a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1981.